

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 16.02.2016

La Nuova Procedura Civile, 1, 2016

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

### **Nuovo appello filtrato, requisito minimo: censure ben indicate + motivi del dissenso + progetto alternativo di decisione**

*In ordine all'art. 342 c.p.c. (come novellato dalla L. 134/2012), requisito minimo dell'atto di appello è che sia agevole nella sua comprensione, appuntandosi con censure ben indicate, senza equivoci, a specifiche parti della – seppur breve e concisa – sentenza impugnata (nella specie, osserva il giudice, non v'è difficoltà alcuna nell'individuare i punti che l'appellante vorrebbe riformati nell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure, indicandosene con inequivocabile nettezza i motivi del dissenso, proponendo un ragionato progetto alternativo di decisione che coincide con la prospettazione attorea dei fatti e delle proprie ragioni).*

Nota del Coordinamento di Redazione: di seguito le massime rilevanti delle pronunce di merito presenti in Rivista richiamate dalla pronuncia massimata.

· *E' inammissibile l'appello, laddove questo non dialoghi con la sentenza impugnata, ma reiteri solo quanto affermato nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado, omettendo di soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta nella materia de qua* (**Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di primo grado**, [Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, sentenza 16.1.2013](#), in "La Nuova Procedura Civile", 3, 2013)

· *Può escludersi che il legislatore, con la modifica normativa sull'appello, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello, perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità. Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342, primo comma c.p.c., ante riforma anzi è stato ora sostituito da quello contemplato dalla nuova norma* (**Appello filtrato non vuol dire specifici motivi: il nuovo art. 342 c.p.c. è innovativo**, [Tribunale di Verona, sentenza del 28.5.2013](#), in "La Nuova Procedura Civile", 3, 2013)

## **Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 19.10.2015, n. 4444**

Giudice: Dott.ssa Mirella DELIA

*...omissis...*

Con atto di appello, notificato il 313.2014, xxxx. impugnava la sentenza, la n. 357/2014, pronunciata dal Giudice di Pace di Bari - con cui, accertata la carenza probatoria con riguardo ai fatti e quindi alla responsabilità ed al nesso di causalità nel denunciato illecito, aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale del 20.2.2010 meglio descritto in atti - e ne chiedeva la riforma, previa nuova valutazione del materiale probatorio ed espressa motivazione, con condanna degli appellati, in solido e come indicati in epigrafe, al risarcimento di tutti i danni richiesti fisici e materiali nell'importo indicato in citazione, nonché con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva soltanto la compagnia di assicurazione in epigrafe indicata, resistendo all'altrui appello, affermando in particolare la esaustività e correttezza dell'elaborato del CTU sul quale il Gdp aveva svolto il suo percorso logico-motivazionale.

**In primis e nonostante quanto eccepito sul punto dall'appellato costituito in ordine all'art. 342 c.p.c. (come novellato dalla L. 134/2012), l'appello è agevole nella** La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola **sua comprensione, appuntandosi con censure ben indicate, senza equivoci, a specifiche parti della (pur breve e concisa) sentenza impugnata (e ciò soddisfacendo il minimo richiesto da Corte di Appello di Genova, Sentenza del 16/01/2013, "La Nuova Procedura Civile, 3, 2013).**

**Non v'è dunque difficoltà alcuna nell'individuare i punti che l'appellante vorrebbe riformati nell'iter motivazionale seguito dal gdp, indicandosene con inequivocabile nettezza i motivi del dissenso, proponendo un ragionato progetto alternativo di decisione che coincide con la prospettazione attorea dei fatti e delle proprie ragioni (Corte di Appello Salerno 1.2.2013 n. 139; Tribunale di Verona, sentenza del 28/05/2013, in "La Nuova Procedura Civile" 3.2013).**

**Nè sussistono gli estremi per una pronuncia filtro ex art. 348-bis cpc, per l'esigenza di esternare l'iter motivazionale, non del tutto espresso invero dal Gdp, sulla carenza di prova in punto di storicità del fatto denunciato e quindi di an.**

Nel merito, l'appello è infondato. La valutazione del materiale probatorio in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro e di accertamento delle responsabilità - a dire della parte appellante compiuta in maniera errata dal giudice di prime cure - conduce anche in questa sede di gravame a riscontrare una lacuna probatoria in ordine non solo alla storicità del fatto come denunciato, ma pure alla consequenzialità causale fra il sinistro ed i danni lamentati, lacuna evidentemente addebitabile alla parte attrice gravata dall'onere ex art. 2967 c.c..

Invero la motivazione seguita dal giudice di prime cure in punto di ricostruzione dell'an e di negazione del nesso di causalità, non solo non è fondata su meri convincimenti del giudicante, ex art. 115 c.p.c., ma è fermamente ancorata alle risultanze probatorie raccolte in giudizio, ed è soprattutto condivisibile.

E' utile a questo punto ricordare come è devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007). Ciò posto, non è stata omessa la motivazione sui fatti decisivi per il giudizio, posto che il Gdp correttamente, a pag. 2 della sentenza, ha ritenuto che nel caso che ci interessa "da una valutazione delle risultanze istruttorie al Giudicante risulta incerta la dinamica dei fatti generativi del danno, così come assunti dall'attore: ne discende che l'incertezza dei falli medesimi si traduce in incertezza della domanda con conseguente soccombenza dell'attore". Nè è stata omessa la valutazione delle prove orali, risultate piuttosto fra loro contraddittorie e poco convincenti soprattutto con riguardo alle risultanze obiettive riscontrate dal CTU.

In sentenza, si legge a pag. 2 e pag. 3, "l'attore, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che la motocicletta xxxx condotta da me veniva urtata sul fianco sinistro dalla Opel e quindi spinta sulla destra, cadendo sullo stesso xxx il teste Txxx, invece, precisava che la moto si trovava sulla corsia a destra, in posizione sopravanzata rispetto ala mia vettura... ho visto che la xxx nell'affrontare una curva a sinistra invadeva la corsia di destra attingendo sulla parte posteriore sinistra la moto, e infine l'altro teste xxxx ha dichiarato che l'urto avveniva tra il parafango lato destro della Opel Corsa bianca guidata da una signora e la ruota posteriore della moto". E la contraddittorietà delle testimonianze involge sia la ricostruzione della dinamica, che l'indicazione del punto di contatto tra i due veicoli, rendendole così inattendibili: del resto l'obbligo di motivazione deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella argomentazione nella parte motiva (Cfr. Cass. 21.4.2006 n. 9368).

Inoltre il Gdp ha accertato, analizzando le prove acquisite al giudizio, che la dinamica offerta in citazione non è verosimile, logicamente concludendo per il rigetto della domanda. In siffatto modus procedenti, il Gdp non ha spostato l'attenzione dall'accertamento di responsabilità al rilievo tecnico dell'assenza dei danni sulla parte posteriore del motociclo, ma, con ragionamento logico, ha giustamente rilevato che, stante l'assenza di danni da contatto sul veicolo

attoreo (sul pneumatico posteriore) e in presenza di prove orali contrastanti tra di loro e con quanto dedotto dall'attore in citazione ed in interrogatorio formale, la domanda attorea era sfornita di prova sui suoi fatti costitutivi.

L'appellante si duole del fatto che il Gdp non avrebbe risposto alle critiche rivolte dall'attore alla CTU, a firma del geom. xxxxx.. In realtà a pag. 11 del suo elaborato, il CTU evidenzia "i danni riportati dal motociclo rappresentano gli esiti del contatto della moto con la sede stradale" e dalla specificazione dei danni si evince

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

che gli stessi attengono alla sola parte destra della moto, escludendo così i danni alla parte sinistra. Sebbene il consulente non sia riuscito a visionare l'altro veicolo, rimane il dato assorbente che sulla motocicletta dello xxxx mancavano danneggiamenti da coniano diretto con altro veicolo. Alle pagg. 8 e 9 della CTU s'individuano i danni tutti sulla fiancata destra, per altro da abrasioni sull'asfalto in conseguenza di una caduta al suolo, ma nessun danno, è bene ripeterlo, viene rinvenuto dal CTU sulla parte posteriore della motocicletta, quella che sarebbe stata urtata dalla Opel Corsa del Catone, secondo la dinamica prospettata nell'atto introduttivo. Nè sono stati riscontrati danni sulla fiancata sinistra, a differenza di quanto affermato in citazione, ove si parlava di danni interessanti entrambe le fiancate. Si aggiunga che al momento dell'espletamento dell'incarico la motocicletta del S. era stata da quest'ultimo riparata e quindi l'accertamento si è svolto sulla base della documentazione fotografica agli atti, analizzando i punti d'urto: il CTU ha risposto quindi esaurientemente al quesito. Il Gdp, tenuto conto della non rispondenza degli elementi obiettivi rappresentati dai danni (non trovati) sul veicolo attoreo, ha correttamente concluso per la non compatibilità della dinamica descritta in citazione e per il rigetto della domanda,

Nè la valutazione dei punti d'urto e dei danni può bravare risposte diverse ed esaurienti, come detto, nelle inattendibili prove orali, in sede di interrogatorio formale vengono localizzati i danni sulla fiancata sinistra, mentre uno dei testi sulla parte posteriore sinistra e l'altro addirittura sulla ruota posteriore: quindi tre diverse deposizioni, a cui si preferisce saggiamente il riscontro obiettivo del CTU.

Neppure l'iter motivazionale poteva seguire diversa traiettoria valorizzando quelle che, a dire dell'appellante, erano le non contestazioni. In entrambe le comparse di risposta (prima che i due giudizi fossero riuniti), la xxxxxxx a pag. 2, punto 1) "in ordine all'an debeat, contestava la ricostruzione dei fatti, così come narra dall'attore, in quanto assolutamente inverosimile nella sua dinamica, del tutto sganciata dalla realtà". La compagnia, quindi, contestava l'intera domanda attorea, ed al successivo punto 4) della medesima comparsa, la xxxxx evidenziava che "il motociclo dell'attore, visionato dal perito non ancora riparato, non presentava alcun danno sulla parte posteriore, quella cioè teoricamente attinta dal veicolo antagonista".

Del resto la storia sull'impatto laterale sul fianco sinistro è venuta fuori solo in sede di prove orali, xxxxxxx resosi conto che la stia versione in citazione non era convincente ed era stata integralmente contestata dalla Compagnia, ha deciso di dedurre dell'urto sulla parte laterale sinistra. Ma come rilevato dal Giudice di prime cure, il CTU non ha rilevato danni sulla parte sinistra della moto. E comunque in verosimile è la deposizione del teste xxxx, il quale ha detto che la moto fu attinta sullo pneumatico posteriore, ma se ciò fosse vero xxxx, prima di urtare la ruota della moto, avrebbe dovuto necessariamente urtare tutto il gruppo trasmissione (catena ecc.), posto davanti alla ruota sul

fianco sinistro della moto, pezzi meccanici anche abbastanza delicati, posto pure che l'auto pesava quanto meno 10 quintali, pezzi invece rimasti intatti. Accertati i danni sulla sola parte destra della moto, il Gdp ha maturato i rilevanti dubbi sull'effettivo accadimento della collisione tra i mezzi indicati in citazione, la cui dinamica è risultata pertanto inficiata da incertezza.

Questo ragionamento è del tutto logico e rispondente a criteri di diritto, tant'è che il giudice non ha l'obbligo di esaminare La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico: Luigi Viola tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni, essendo sufficiente che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per arrivare alla decisione, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (Cfr. Cass. Sent. n. 24542/2009),

Infine, alla stregua del principio generale di etri all'art. 2697 c.c., l'incertezza circa l'esistenza del fatto dannoso si risolve in danno della parte che era gravata dell'onere di fornire la prova, ossia dell'onere di offrirne la certezza.

Il CTU ha dichiarato di non poter rispondere al quesito sulla compatibilità, adducendo la mancata messa a disposizione dell'altro veicolo, ma ha comunque riscontrato a pag. 11 della sua relazione, sulla base di un attento esame dei danni sul motociclo, evidenziati dalla documentazione fotografica in atti, come i danni riportati dal motociclo siano gli esiti del contatto con la moto con la sede stradale. E lo si ribadisce. Il CTU ha rinvenuto i danni solo sulla parte laterale destra della motocicletta attorea, e nessun danno sulla parte posteriore; cioè sulla parte teoricamente attinta dal veicolo Opel Corsa, secondo la dinamica prospettata in citazione. Non risultando provata la dinamica dell'atto introduttivo, e cioè l'urto della Opel in danno del motociclo, è ragionevole ammettere una diversa dinamica all'origine dei danni (ad esempio che il Sig. S. abbia perso autonomamente il controllo della propria moto, rovesciandosi con il fianco destro sull'asfalto).

Il rigetto dell'appello conduce all'integrale conferma della sentenza di prime cure.

Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado, le stesse seguono la soccombenza, spettando alla parte appellante rifonderle in favore della compagnia appellata costituita nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto del D.M. n. 55/2014, ed al valore dichiarato della causa, senza la fase istruttoria, non tenutasi in sede di gravame, riducendo i medi in applicazione del disposto di cui all'art. 4 co. 1 del relativo Regolamento al fine di ricondurre il compenso entro limiti di equità e ragionevolezza, per l'assenza di questioni complesse o di particolare pregio.

Infine è immediata l'applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma I-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che:

a) l'analoga norma di cui al comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R. 115/02, che aumentava della metà il contributo unificato per i giudizi di impugnazione e lo raddoppiava per quelli di cassazione, introdotta dall'art. 28 co. 1. lett. a) 1. 12.11.2011 nr. 183 ed entrata in vigore l'1.1.2012, è pacificamente applicata

alle impugnazioni proposte dopo l'1.1.2012, anche se relative a giudizi iniziati prima;

b) il predetto comma 1-quater dell'art. 13 fa espresso riferimento al contributo unificato come determinato a norma del comma I-bis, e pertanto ne richiama implicitamente la immediata applicabilità alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore;

c) l'applicazione del comma 1-quater ai soli giudizi iniziati in primo grado dal 31.1.2013 frustrerebbe per anni le finalità di contenimento del contenzioso e della spesa pubblica, che La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola sono evidentemente sottese alla norma in esame;

d) il differimento di 30 giorni dell'entrata in vigore della norma rispetto alle restanti disposizioni della legge di stabilità (il 31.1.13 in luogo dell'1.1) non avrebbe senso se riferito alla data di inizio dell'intero giudizio, rispetto al quale la parte intenzionata ad agire - non ignara, che un'eventuale impugnazione, magari a istanza della controparte eventualmente soccombente in primo grado, si svolgerebbe dopo molto tempo - non trarrebbe dal differimento alcun elemento utile ad orientare le sue scelte relative al diritto di azione.

Al contrario, il differimento era volto a favorire l'attenta valutazione dei costi e dei benefici da parte di chi, tra l' 1 e il 31 gennaio 2013, doveva decidere se proporre o meno impugnazione.

Considerato, in conclusione, che il riferimento dell'art. 1 co. 18 della L. 228/12 ai procedimenti iniziati dal 31.1.2013, come momento di entrata in vigore del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02, riguardi i procedimenti iniziati dal 31.1.2013 nella fase di impugnazione (procedimenti di impugnazione) e non nella loro interezza.

p.q.m.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusioni: disattesa, così provvede: rigetta l'appello, per le ragioni di cui in motivazione, e conferma l'impugnata sentenza la n. xxxxs, emessa dal GdP di Bari; dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento; condanna l'appellante a rifondere alla compagnia appellata costituita le spese di questo grado di lite, liquidate in € 1618,00 per compenso, oltre Iva ed accessori per legge; nulla per l'appellato contumace.